

n. 834/2022 R.A.C.C.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI LOCRI

in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 834/2022 R.G. e definita all'esito dell'udienza di discussione e della camera di consiglio con contestuale lettura della sentenza in data 13.12.2022 (celebratasi senza la comparizione delle parti nelle forme della trattazione scritta ai sensi delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 221, commi 2 e 4, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77/2020, 23, comma primo, D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 176/2020, e 16, comma primo, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, come disposto nel decreto di questo Ufficio del 13/11/2022)

TRA

GODANO Stefania (C.F: GDNSFN80L71D976C), nata a Locri il 31.07.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Commisso (indirizzo PEC: stefano.commisso@avvocatilocri.legalmail.it), giusta procura in atti;

-RICORRENTE-

ED

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.: 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pietro Capurso (indirizzo PEC: avv.pietro.capurso@postacert.inps.gov.it);

-RESISTENTE -

Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Conclusioni delle parti: come da note scritte prodotte in atti in vista dell'udienza a trattazione scritta del 13/12/2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 05.07.2022 regolarmente notificato, Godano Stefania spiegava le proprie doglianze, nei termini come riportati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0I-000023469, emessa dall'Ente resistente e notificata il 07.06.2022, con la quale contestava la violazione dell'art. 2 co 1 bis, D.L. 12.09.1983 n. 463 e chiedeva il pagamento di €



19.500,00 per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le mensilità da dicembre 2012 ad aprile 2013.

Si costituita tempestivamente in giudizio l'ente impositore il quale, nei termini come argomentati nella relativa comparsa a cui si rinvia, eccepiva in rito l'incompetenza per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale di Reggio Calabria nonché, nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione.

La doglianza proposta in rito dal resistente, non contestata in modo specifico dalla controparte nelle note relative all'odierna udienza a trattazione scritta, risulta fondata per le ragioni di seguito esposte.

In particolare, sul presupposto per cui ai sensi dell'art. 6 D.lgs. n. 150/2011 "*L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione*", si deve evidenziare sul punto che, in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, per gli illeciti di tipo omissivo, la violazione, in accordo ai principi generali dell'ordinamento, si consuma nel luogo in cui si verifica il "vulnus" conseguente all'inerzia del soggetto agente. Nella fattispecie relativa all'omesso versamento di ritenute previdenziali, allo stesso modo della condotta penalmente rilevante integrata al di sopra della soglia di punibilità di € 10.000,00, la competenza territoriale si radica, dunque, nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, e tale luogo coincide con quello dell'ufficio INPS che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell'impresa (cfr. Cass. pen. sez. III, sent. n. 41530 del 09/07/2015: "Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, conv. con modd. in L. n. 638 del 1983) si consuma nel luogo in cui devono essere versati i contributi previdenziali ed assicurativi; luogo che, in applicazione dell'art. 1182, comma secondo, cod. civ., secondo il quale le obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, non si identifica nella sede dell'impresa, bensì nella sede dell'istituto previdenziale ove la stessa ha aperto la propria posizione assicurativa"; Cass., pen., sez. III, sent. n. 26067 del 14/02/2007; Cass. pen., sez. III, sent. n. 9366 del 21/01/2003; Cass., pen. Sez. I, sent. n. 28472 del 09/07/2002; Cass., pen., sez. III, sent. n. 33945 del 05/07/2001; Cass., pen., sez. III, sent. n. 3985 del 24/11/2000: "I reati di omesso versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle relative ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori sono di natura omissiva e si consumano nel luogo in cui il versamento si sarebbe dovuto effettuare nel termine stabilito, e tale luogo coincide con quello dell'ufficio INPS che ha competenza sul territorio ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento



dei fattori della produzione, anche se non coincidente con la sede legale, stante il carattere soltanto formale di quest'ultima”).

A sua volta, nel caso di specie, l'ufficio che riceve i contributi previdenziale è la sede Inps di Reggio Calabria, che aveva emesso l'opposta ordinanza-ingiunzione nonché i prodromici atti di accertamento allegati in atti da parte opponente.

La condotta omissiva formante oggetto della contestata violazione non può, pertanto, ritenersi consumata nel luogo di residenza del trasgressore.

Tanto chiarito, deve essere emessa declaratoria di incompetenza territoriale, eccepita da parte opposta, e la conseguente dichiarazione di competenza del Tribunale di Reggio Calabria, innanzi al quale la causa in primo grado deve essere riassunta ai sensi dell'articolo 50 del codice di rito.

Infine, stante la decisione solo in rito della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:

- 1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Locri adito, essendo competente il Tribunale di Reggio Calabria;
- 2) fissa il termine di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza ai fini della riassunzione della causa avanti al giudice dichiarato competente;
- 3) compensa integralmente le spese di lite delle parti.

Così deciso in Locri, il 13 dicembre 2022

Il Giudice
dott. Andrea Amadei

